

CAPITOLATO TECNICO

Servizio di Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. del Comune di Bolognetta

Art. 1. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Bolognetta – Settore I Affari Generali – Piazza caduti in Guerra n. 7 90030 Bolognetta (PA).
Tel 091.8488111

Art. 2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e di medico competente di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. a favore dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato e determinato del Comune di Bolognetta. Il servizio comprende, tra l'altro, l'esecuzione degli accertamenti preventivi e periodici finalizzati alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica nei confronti del personale, assunto o da assumere, dell'Ente, nonché lo svolgimento di tutte le attività del Medico Competente, secondo la disciplina dettata dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.. L'esecuzione del servizio è regolata dal presente Capitolato e dagli altri documenti di gara nonché dalla normativa vigente in materia per quanto non espressamente disciplinato dalla *lex specialis*.

Art. 3. PROCEDURA DI GARA

La procedura si svolgerà sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), messa a disposizione da Consip S.p.A., mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, siano abilitati al Bando "*Servizi*" MePA - Categoria Merceologica "*Servizi sanitari*" - Sottocategoria Merceologica "*Servizi di sorveglianza sanitaria*" e in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e di capacità tecniche e professionali, previsti nella Manifestazione di interesse..

L'appalto sarà assegnato in conformità all'articolo 50, comma 4, del Decreto Legislativo n. 36/2023, privilegiando il minor prezzo e, nel caso di una sola Manifestazione di interesse formalmente valida, la Stazione Appaltante potrà optare per l'affidamento diretto (trattativa diretta) ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del citato Decreto. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea rispetto all'oggetto del contratto.

Art. 4. DURATA DEL SERVIZIO E OPZIONI

La durata del servizio è prevista per circa 27 mesi senza alcun preavviso di risoluzione e senza possibilità di proroga tacita.

4.1 *Modifica del contratto in fase di esecuzione*

La stazione appaltante, in coerenza all'articolo 120, comma 10, del Decreto Legislativo n. 36/2023 si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a mesi 2 (due) ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 5 giorni prima della scadenza del contratto unitamente all'importo di tale opzione.

La stazione appaltante si riserva di prorogare, il contratto in corso di esecuzione, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente previa verifica delle condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

4.2 *Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto*: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre al contraente l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il contraente non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 5. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le visite di sorveglianza sanitaria dovranno essere eseguite nei locali messi a disposizione dall'Ente o

dall'aggiudicatario in un ambulatorio e ambiente idoneo in base alla normativa vigente e alle esigenze operative dell'Ente. Le visite mediche si svolgeranno dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie concordate con il medico competente. Le attività saranno svolte a beneficio dei dipendenti in servizio della sede centrale e di quelle periferiche.

L'Aggiudicatario dovrà eseguire la sorveglianza sanitaria in conformità alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Le prestazioni dovranno essere adeguate alle esigenze dell'Amministrazione, fermo restando tutti gli interventi che il Medico Competente sarà tenuto ad effettuare ogniqualvolta si renda necessario ed opportuno.

L'Aggiudicatario dovrà assicurare all'Amministrazione che le visite mediche preassuntive, per i dipendenti a tempo indeterminato, vengano espletate prima del giorno di presa in servizio che l'Amministrazione comunicherà con almeno giorni 5 (cinque) di anticipo.

Per l'incarico di Medico Competente l'Aggiudicatario potrà proporre, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.lgs. n. 81/2008, personale alle proprie dipendenze, ovvero dipendenti o collaboratori di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'operatore economico, ovvero liberi professionisti legati allo stesso da rapporti di collaborazione.

Il Medico Competente dovrà, in particolare:

a. collaborare con il Datore di Lavoro anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria; alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori; all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori; limitatamente alla parte di propria competenza, all'organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro; all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

b. redigere/revisionare il Piano di Sorveglianza Sanitaria, che dovrà indicare la periodicità delle visite mediche, gli eventuali esami biologici e strumentali necessari al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Una copia del Piano dovrà essere consegnata al Datore di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di privacy;

c. programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.lgs. n. 81/2008, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati e dovrà, in particolare, svolgere:

d. la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro a cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti avverrà sulla base di un Piano Sanitario che sarà redatto annualmente in accordo con il Responsabile dell'ufficio personale che conterrà l'indicazione del periodo in cui si effettueranno le visite, che potranno essere anche a cadenza annuale in caso di dipendenti che svolgono specifiche attività a rischio o che presentano condizioni di salute particolari;

e. la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

f. la visita medica in occasione del cambio di mansione, onde verificare l'idoneità alla nuova mansione;

g. la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla vigente normativa;

h. la visita medica preventiva antecedente all'assunzione in servizio, se prevista;

i. la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;

j. l'aggiornamento dello scadenario relativo alla periodicità delle visite;

k. l'aggiornamento dell'elenco dei dipendenti da sottoporre a sorveglianza sulla base delle comunicazioni effettuate dall'Amministrazione;

l. istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;

m. consegnare al Datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, con salvaguardia del segreto professionale;

n. consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendogli anche tutte le informazioni necessarie in merito alla conservazione della medesima;

o. fornire ai lavoratori informazioni sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel

caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti;

- p. fornire, altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q. comunicare ai lavoratori interessati le annotazioni individuali contenute nei registri e nelle cartelle sanitarie di rischio relative ad agenti fisici, cancerogeni e biologici, ove presenti;
- r. comunicare al Datore di lavoro circostanze od eventi inerenti alla salvaguardia della salute dei singoli lavoratori per i quali la legge preveda l'assunzione di iniziative specifiche da parte dell'Amministrazione;
- s. effettuare le visite mediche richieste dai lavoratori per accertare la presenza di patologie correlate alla incidenza nella propria mansione di specifici fattori di rischio professionali per la salute, o comunque tali da pregiudicare l'idoneità allo svolgimento della stessa;
- t. informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.lgs. n. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
- u. comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D.lgs. 81/2008, al Datore di lavoro, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e le indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;
- v. visitare ciascun ambiente di lavoro almeno una volta all'anno insieme al Responsabile dell'ufficio personale;
- w. partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- x. trasmettere ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, esclusivamente per via telematica, le informazioni elaborate, evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello di cui all'Allegato 313 al D.lgs. n. 81/2008;
- y. collaborare con il Datore di Lavoro nella progettazione per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato e l'individuazione delle azioni di miglioramento;
- z. garantire, su richiesta del Datore di Lavoro la propria presenza presso le sedi indicate per far fronte a eventuali ispezioni disposte o richieste formulate dall'Organo di Vigilanza;
- aa. comunicare mediante autocertificazione il possesso dei titoli e dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. al Ministero della salute entro i termini previsti dalla normativa vigente.
- bb. Collaborare e assistere il datore di lavoro e suo delegato nella gestione delle pratiche on line di denuncia di malattia lavorativa/professionale INAIL;

La tipologia delle visite e degli esami potrà subire eventuali variazioni ed integrazioni in relazione al protocollo sanitario presentato dal Medico Competente.

Art. 6. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario dovrà svolgere il servizio nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e secondo le istruzioni che saranno impartite dall'Amministrazione. Le attività devono essere programmate e gestite con modalità che favoriscano il più possibile la semplificazione nell'organizzazione e nello svolgimento delle visite, in modo da rendere efficace l'attività di prevenzione sanitaria, riducendo al minimo il disagio e l'interferenza con la normale attività lavorativa del personale.

Il Medico Competente dovrà effettuare le visite e gli accertamenti sanitari previsti nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- eseguire gli accertamenti periodici nel rispetto delle scadenze previste nel Piano di Sorveglianza Sanitaria e delle scadenze indicate nei giudizi medici di idoneità o inidoneità temporanee alla mansione specifica, garantendo un adeguato numero di accessi mensili presso l'ambulatorio di visita;
- eseguire le richieste di visita che rivestono carattere d'urgenza entro 48 ore dalla richiesta dell'Amministrazione;
- effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore entro i 5 giorni successivi alla richiesta;
- informare tempestivamente il lavoratore sugli esiti degli accertamenti svolti e sui giudizi di idoneità alla mansione specifica, nel rispetto della legge sulla tutela della privacy, consegnandone copia anche al datore di lavoro;
- essere reperibile per problematiche urgenti e, qualora richiesto, recarsi personalmente, nell'arco di 24 ore dalla richiesta, presso le sedi indicate dall'Amministrazione;

- erogare tutte le prestazioni in orari compatibili con gli orari di lavoro dei dipendenti;
- consegnare copia del giudizio di idoneità lavorativa al lavoratore.

La gestione del Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS) prevede lo svolgimento delle seguenti attività: sopralluoghi ambienti di lavoro, incontri con Datore di lavoro, Responsabili dei Settori, redazione protocollo sanitario, partecipazione alle riunioni periodiche annuali, valutazione e firma documenti, relazioni sanitarie, ogni altra attività spettante ai medici competenti. Non è ammesso alcun cambiamento del Medico Competente successivo all'aggiudicazione dell'appalto, fatta eccezione nel caso in cui sia l'Ente che, a suo insindacabile giudizio, ne chieda la sostituzione, salvo casi di cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa o quiescenza.

Le attività di Medico Competente potranno essere svolte da un sostituto esclusivamente nelle ipotesi di impedimento del Medico derivanti da malattia o altre gravi situazioni che ne impediscano temporaneamente lo svolgimento delle funzioni.

Nello svolgimento delle prestazioni il Medico Competente potrà avvalersi dell'assistenza di personale specializzato; in tal caso l'Aggiudicatario assumerà a suo carico ogni onere e responsabilità per danni a cose o persone causati dal predetto personale e per danni derivati a quest'ultimo dallo svolgimento delle citate attività. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere la riservatezza in merito ai diritti e alle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di riservatezza dovrà essere rispettato anche nel caso di cessazione dei rapporti in essere con l'Amministrazione. L'Aggiudicatario e/o il Medico Competente assumeranno la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento n. 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 7. ULTERIORI ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri necessari per la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, comprese le spese relative alle attrezzature necessarie per l'effettuazione delle visite mediche previste dal protocollo sanitario.

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata dell'affidamento.

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le indicazioni impartite dall'Amministrazione e a comunicare immediatamente alla stessa ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione potrà procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto;

L'Aggiudicatario si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali controlli.

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Art. 8. VALORE DEL SERVIZIO E ONERI PER LA SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, il valore stimato dell'appalto è pari a complessivi € 21.375,00 (IVA esente ex art. 10 n. 18 D.P.R. 633/1972, art. 6 c. 10 L.133/1999 e circolare 4/E Agenzia delle Entrate del 28.01.2005 e ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e dell'art. 14 c. 10 della L. 537/1993), suddiviso nell'arco di tre annualità, come di seguito:

- Anno 2025 (dall'1° Ottobre al 31 dicembre) € 2.375,00;
- Anno 2026 (dal'1° gennaio al 31 dicembre) € 9.500,00;
- Anno 2027 (dal'1° gennaio al 31 dicembre) € 9.500,00;

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze sono pari a zero in quanto il servizio è di natura intellettuale. Gli importi sopra indicati rappresentano il massimale di spesa e sono comprensivi di ogni eventuale spesa per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto. Tali massimali sono puramente

indicativi e l'Amministrazione non si impegna in alcun modo al raggiungimento. All'Aggiudicatario sarà liquidato esclusivamente il corrispettivo relativo alle prestazioni richieste ed eseguite.

Art. 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente capitolato, si conviene che, il Comune in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'articolo 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'affidatario a mezzo di PEC, nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010. L'Affidatario dovrà notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle condizioni, nelle modalità di pagamento e nelle generalità dei soggetti, e, in difetto di tale notificazione, esonera il Servizio 11 (CT) da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Art. 10 – RESPONSABILITÀ E D.U.V.R.I

Il Comune è esentato da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da eventi dannosi verificatisi durante l'espletamento dell'incarico. L'appaltatore sarà responsabile di eventuali danni ai beni dell'ente nonché a terze persone, cose di terzi e dipendenti dell'Ente, derivanti dai servizi eseguiti. Dato il carattere del servizio, che non comporta rischi interferenziali, gli oneri per la sicurezza sono stabiliti a € 0,00 (zero/00). Non è richiesto né redatto un Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), in quanto il servizio viene svolto all'esterno dei locali della stazione appaltante.

Art.11 –RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA DEGLI EVENTUALI DISAGI E DISSERVIZI CAUSATI DALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ.

In caso di irregolare e/o mancata resa, anche parziale, delle prestazioni previste nel presente contratto, il Comune applicherà una penale di Euro 20,00 per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo di cinque giorni. Oltre tale periodo sarà applicata una penale di Euro 40,00 per ogni giorno ulteriore sino a trenta giorni, trascorsi i quali si potrà procedere alla risoluzione del contratto. In caso di mancato rispetto da parte del Medico Competente, per fatto a questi imputabile, del calendario degli accertamenti sanitari fissato ai sensi dell'articolo 5, si applica una penale di Euro 200,00. Se tale fatto si verifica più di tre volte in un anno, si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno che può derivare all'Amministrazione. Le penalità saranno comunicate all'impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avvio di costituzione in mora ed ogni altro provvedimento giudiziale. L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa per le attività già rese.

Art. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme restando le cause generali di risoluzione, il Comune può risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa comunicazione con PEC, nei casi previsti dall'articolo 13 del presente capitolato.

Art. 13 – RECESSO

Il Comune ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, in tutto o in parte, in ogni caso venisse meno, per ragioni di pubblico interesse, la necessità di uno o di tutti i servizi compresi nel contratto, nonché nei casi previsti dall'articolo 8 del presente contratto. Ai sensi dell'articolo 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, Il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione (eseguibile con posta elettronica certificata) all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n.488 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica proposta per l'allineamento alle condizioni stipulate da Consip S.p.A., tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26 comma 3 Legge n. 488/1999.

Art. 14 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' assolutamente vietato all'impresa aggiudicataria il subappalto nonché la cessione sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto di appalto. E' fatto assoluto divieto alla medesima impresa/Medico Competente di cedere a terzi i crediti derivanti dall'espletamento del servizio senza specifica autorizzazione scritta da parte dell'ente.

Art. 15 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI

L'impresa è tenuta ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, assicurazione previdenziale, infortunistica e di assistenza dei lavoratori e di tutte le disposizioni contenute nelle vigenti leggi relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 16 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, nessuna esclusa, sono a totale carico dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa.

Art.17 – RISERVATEZZA

L'aggiudicatario soggiace alle previsioni e limitazioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Lo stesso sarà individuato, quale sub responsabile tecnico del trattamento dei dati ai sensi dell'art 28 del regolamento UE 2016/679. Inoltre ai fini della stipula del contratto si dovrà fornire consenso ai sensi di legge al trattamento dei dati personali per l'esclusiva esigenza di stipula del contratto.

In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, la stessa avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Art. 18 – FORO COMPETENTE

Il Foro competente, per ogni eventuale controversia relativa all'esecuzione del presente contratto, sarà quello di Termini Imerese.

**Il Responsabile del Settore I – Affari Generali
Dr.ssa Caterina Tantillo**

Spett.le Comune di Bolognetta
Settore I – Affari Generali
Resp. Dr.ssa Caterina Tantillo
Piazza caduti in Guerra n. 7 - 90030 Bolognetta
PEC: protocollo@pec.comune.bolognetta.pa.it

Oggetto: Rilevazione degli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura per l'affidamento dell'incarico di sorveglianza sanitaria e medico competente per l'espletamento del servizio a favore del personale dipendente del Comune di Bolognetta, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche.

Il sottoscritto _____,
nato a _____ il _____
e residente nel Comune di _____ Provincia _____

Via/Piazza _____

nella sua qualità di _____ - _____
(barrare la casella del caso che ricorre)

- titolare
 legale rappresentante
 procuratore (giusta procura Notaio _____ Rep. _____
in data _____
(che si allega)

- della **Impresa** _____

- Impresa individuale
 Società _____
 Consorzio _____

- con sede in _____

Via _____ n. _____,
Tel. _____ Fax _____ email _____ codice fiscale _____

o

nella sua qualità di

- libero professionista

- con studio in _____

Via _____ n. _____,
Tel. _____ Fax _____ email _____ codice fiscale _____

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

alla procedura di gara concernente l'affidamento del servizio in oggetto, per il Lotto ___ come descritto nel relativo avviso di indagine di mercato del _____, e a tal fine

DICHIARA

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 E DELLE CONSEGUENZE PREVISTE DALL'ART. 75 DEL CITATO D.P.R. 445/2000, PER IL CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI:

- IL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE (ASSENZA MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI AGLI ART. 94, 95, 98 E 100 DEL D.LGS N.36/2023;
- L'ASSENZA DEL DIVIETO A CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PREVISTO DALL'ART. 53, COMMA 16-TER, D.LGS. 165/2001)
- IL POSSESSO DEI REQUISITI INDICATI NELL'AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO DEL

- DI NON AVER CONCLUSO CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO E COMUNQUE DI NON AVERE ATTRIBUITO INCARICHI AD EX DIPENDENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE CHE HANNO ESERCITATO FUNZIONI AUTORITATIVE O NEGOZIALI NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA CHE RAPPRESENTO, NEL TRIENNIO SUCCESSIVO ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO;

- CHE NON SUSSISTONO RELAZIONI DI PARENTELA O AFFINITÀ ENTRO IL II GRADO, DI CONIUGIO, DI CONVIVENZA TRA IL SOTTOSCRITTO NÉ, PER QUANTO A PROPRIA CONOSCENZA, TRA I TITOLARI, GLI AMMINISTRATORI, I SOCI E I DIPENDENTI DEL SOGGETTO GIURIDICO PER IL QUALE PRESTA LA PRESENTE DICHIARAZIONE ED I RESPONSABILI E DIPENDENTI DEL COMUNE DI BOLOGNETTA.

- CHE SUSSISTONO LE RELAZIONI DI PARENTELA O AFFINITÀ ENTRO IL II GRADO, DI CONIUGIO, DI CONVIVENZA TRA IL SOTTOSCRITTO E, PER QUANTO A PROPRIA CONOSCENZA, TRA I TITOLARI, GLI AMMINISTRATORI, I SOCI E I DIPENDENTI DEL SOGGETTO GIURIDICO PER IL QUALE PRESTA LA PRESENTE DICHIARAZIONE ED I RESPONSABILI E DIPENDENTI DEL COMUNE DI BOLOGNETTA, DI SEGUITO INDICATI:

COMUNICA

che l'indirizzo PEC al quale codesto Ente potrà ad ogni effetto fare ogni necessaria comunicazione, è il seguente: PEC:_____;

_____addì, _____

Firma _____

Ai sensi dell'art. 38 comma 3 DPR 445/2000 si allega copia fotostatica (non autenticata) di un proprio documento valido di identità.